



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI BISEGNA E CERCHIO

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 Oggetto del regolamento.
- 2 Funzioni, attività e servizi ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 50/2016.

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

- 3 Regole di organizzazione e funzionamento.
- 4 Attività di competenza dell'Ente convenzionato.

CAPO III - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

- 5 Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.
- 6 Dotazione del personale.
- 7 Commissioni di gara.
- 8 Strumenti di comunicazione fra i contraenti.
- 9 Controversie e contenziosi

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del funzionamento della Centrale Unica di Committenza, di seguito denominata CUC, istituita con atto convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000, dai Comuni di Bisegna e Cerchio in attuazione dell'obbligo di cui all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016.
2. La Centrale Unica di committenza ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e cura, per conto degli enti aderenti, le procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, svolgendo tale attività in ambito intercomunale.
3. Le stazioni appaltanti convenzionate fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, procedono all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro mediante la CUC nonché attraverso l'effettuazione di ordini e negoziazioni a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
4. Sono esclusi dalla competenza della Centrale Unica di Committenza, e gestiti direttamente dai rispettivi enti, gli appalti di lavori, forniture e servizi relativamente ai quali i singoli enti aderenti decideranno di procedere alternativamente: – Mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Mercato Elettronico della P.A., ecc.) , nei casi previsti dalle norme in vigore e per importi sino alla soglia consentita. – attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ovvero mediante qualificate secondo la normativa vigente (CONSIP spa, ecc.);
5. Su conforme disposizione del competente organo dell'Ente convenzionato è ammissibile il ricorso alla CUC anche per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importi inferiori alle soglie di cui al comma 3 nonché nei casi di cui al comma 4;
6. La C.U.C. può, dietro specifica richiesta dei comuni aderenti, effettuare acquisti aggregati per le forniture comuni.
7. Nell'espletamento delle sue funzioni, la C.U.C. opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza, di libera concorrenza, di non discriminazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 2 – Funzioni, attività e servizi.

1. La Centrale di Committenza, provvede per conto e nell'interesse degli Enti convenzionati, alla gestione della procedura di gara per l'appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture.
2. In particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
 - a) collabora con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
 - b) collabora, eventualmente, con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati sulla base di quelli predisposti ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

- c) collabora con il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), nominato dall'Ente convenzionato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 alla predisposizione del bando di gara;
- d) redige, in collaborazione con il R.U.P. dell'Ente convenzionato, e approva, con apposita determinazione, i bandi di gara, il disciplinare di gara e le lettere di invito, e quant'altro necessario per l'attivazione della procedura di gara. Il Bando, il disciplinare di gara, le lettere di invito ecc. dovranno essere sottoscritte dal R.U.P. dell'Ente Convenzionato e dal Responsabile del Centrale unica di committenza;
- e) provvede alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- f) acquisisce dai responsabili dei singoli Comuni convenzionati, l'elenco delle imprese di fiducia per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata ovvero in economia;
- g) acquisisce dai responsabili dei singoli Comuni convenzionati, l'elenco di operatori economici per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'affidamento di incarichi professionali mediante procedura negoziata ovvero in economia;
- h) provvede alla proposta di aggiudicazione, ed invia tutti gli atti all'Ente convenzionato;
- l) cura gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- l) cura la pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- m) collabora alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento;
- n) può curare le comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni dovute ai sensi del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi della collaborazione del R.U.P. dell'Ente convenzionato di cui alla lettera a) ai fini dell'acquisizione delle necessarie informazioni;
- o) gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio (fermo restando che le spese legali e/o tecniche saranno a carico dell'Ente convenzionato);
- p) per le fattispecie previste dalla legge, la C.U.C. può ricorrere ad un proprio M.E.P.A. e, nel caso in cui questi non vengano forniti dai comuni convenzionati, a propri elenchi aperti di operatori economici, fatto salvo, ove dovuto, il ricorso a CONSIP.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale Unica di Committenza è operativa presso la sede del Comune di Bisegna, che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando:

a) nel caso di lavori pubblici:

- determina a contrattare;
- verbale di validazione del progetto esecutivo o definitivo debitamente approvato dall'organo competente;
- elaborati progettuali completi;

- capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, e, se previsto, Piano di Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza.

b) in caso di servizi e forniture:

- determina a contrattare e relativo allegati

3. La Centrale di Committenza si impegna, entro 45 giorni dalla ricezione degli atti previsti dal presente regolamento da parte dell'Ente convenzionato, ad attivare la procedura di gara.

4. La Centrale di Committenza una volta redatto il bando di gara, il disciplinare di gara, o le lettere di invito, predisposti eventualmente in collaborazione del RUP del Comune convenzionato, li approva e indice la gara di appalto e svolge tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

5. Nella determina del Responsabile della centrale di committenza di indizione della gara di appalto devono comparire le spese che l'Ente convenzionato dovrà eventualmente sostenere per la pubblicità legale sulle gazzette ufficiali. Il Bando di gara dovrà essere pubblicato contestualmente all'albo pretorio del Comune ove devono essere eseguiti i lavori, i servizi e le forniture e su quello della Centrale di Committenza, nonché sulle gazzette e sui siti informatici preposti nei casi previsti dalla normativa vigente.

6. La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo la proposta di aggiudicazione.

Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato.

L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

- a) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento, relativamente al settore di competenza il quale emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento e provvede alla predisposizione, in collaborazione con la Centrale unica di committenza, del bando di gara, del disciplinare di gara delle lettere di invito, e di quant'altro necessario per l'espletamento della gara. Il R.U.P. sottoscrive il Bando di gara, il Disciplinare di gara, le lettere di invito e tutti gli altri atti di gara
- b) le attività d'individuazione delle opere da realizzare, dei servizi e delle forniture da acquisire;
- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli altri elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d) la validazione del progetto esecutivo o definitivo;
- e) la scelta della procedura di gara in collaborazione con il responsabile della centrale unica;
- f) l'approvazione dell'elenco delle imprese per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata
- g) l'approvazione dell'elenco di operatori economici per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'affidamento di incarichi professionali mediante procedura negoziata ovvero in economia;
- h) l'invio alla Centrale Unica di Committenza (da parte del R.U.P. di cui alla lettera a), degli elenchi di cui alle precedenti lettere f) e g);
- i) l'adozione della determina a contrarre che indica il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, il valore economico, la forma del contratto, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
- l) la stipula del contratto d'appalto;
- m) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura

del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento relativamente al settore di competenza;

n) nell'eventualità dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati ad eventuali esperti nominati dalla Centrale Unica di Committenza nell'ambito della commissione aggiudicatrice. Tali oneri vanno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

CAPO III – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 5– Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.

Si fa rinvio a quanto stabilito dall'articolo 6 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza.

Art. 6– Dotazione del personale.

Si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 6 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza

Art. 7 – Commissioni di gara.

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

2. La Commissione di gara è composta dal Presidente (nella persona del Responsabile della Centrale di committenza) e da n. 2 componenti indicati dall'Ente convenzionato (in caso di carenza di organico i due componenti verranno indicati dagli altri Enti convenzionati). Nel caso che il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione sarà nominata ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016.

Art. 8– Strumenti di comunicazione fra i contraenti.

Si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 7 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza.

Art. 9 – Controversie e contenziosi.

1. Gli oneri economici dei contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

3. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.